

## SCADENZARIO AGOSTO 2016

---

*Per gli adempimenti fiscali e versamenti con mod. F24 che hanno scadenza nel periodo 1° agosto-22 agosto 2016 si consente l'effettuazione degli stessi senza maggiorazione entro lunedì 22 agosto.*

### **01.08.16 ⇒ IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI - VERSAMENTO IMPOSTA (2% -1%):**

scade il termine per il versamento relativo a:

- cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1° luglio 2016;
- contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal 1° luglio 2016.

(Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto, in tal caso è prevista una riduzione dell'imposta dovuta, ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno).

La registrazione delle locazioni è obbligatoria anche se di annualità inferiore a € 1.291,14, nonché se di durata inferiore all'anno.

L'imposta dovuta sui contratti di locazione ed affitto di beni immobili deve essere versata entro trenta giorni dalla data dell'atto su tutti i contratti senza limite d'importo salvo quelli non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno.

Entro lo stesso termine di trenta giorni il contratto deve essere presentato all'ufficio per la registrazione unitamente all'attestato di pagamento.

### **01.08.16 ⇒ GIUDIZI TRIBUTARI:**

**sospensione sino al 15 settembre della decorrenza dei termini.**

### **16.08.16 ⇒ IVA - FATTURAZIONE DIFFERITA:**

ultimo giorno utile per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni comprovate da documento di trasporto spedite o consegnate nel mese precedente.

### **18.08.16 ⇒ RAVVEDIMENTO - VERSAMENTO TARDIVO IMPOSTE DIRETTE ED INDIRECTE (ART. 13 COMMA 1 LETT. A D.LGS. 472/97):**

scade il termine per l'effettuazione del versamento entro 30 giorni del tributo non versato o versato in misura insufficiente o versato in ritardo, con l'applicazione della sanzione ridotta nella misura del 3% (30% x 1/10), oltre agli interessi di mora, calcolati con maturazione giorno per giorno.

La sanzione viene applicata in misura ridotta semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza.

La norma prevede il contestuale pagamento del tributo assieme agli interessi, nonché della relativa sanzione, tramite il mod. F24.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini IVA deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8904**.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione di versamento di ritenute da parte dei sostituti d'imposta, deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8906**.

Si ricorda che la sanzione deve essere calcolata mediante arrotondamento del risultato **all'unità di euro per troncamento**.

Esempio:

**€ 258,23 x 1/8 = € 32,278 – sanzione € 32,00**

- 22.08.16 ⇒ CONTRIBUENTI SOGGETTI A STUDI DI SETTORE – Imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali – Versamento con maggiorazione:**  
scade in termine per l'effettuazione dei versamenti – qualora non eseguiti entro il 16 luglio 2016 – relativi ad IRPEF, IRAP, addizionale IRPEF, imposte sostitutive, acconto sui redditi soggetti a tassazione separata, risultanti dalle dichiarazioni annuali delle persone fisiche e delle società di persone **soggetti agli studi di settore**, con la maggiorazione dello 0,40 per cento (art. 17, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435; D.P.C.M. 4 giugno 2009).
- 22.08.16 ⇒ ENASARCO - VERSAMENTO CONTRIBUTI:**  
scade il termine per il versamento dei contributi relativi al secondo trimestre (aprile – giugno).
- 22.08.16 ⇒ IVA - CONTRIBUENTI MENSILI:**  
scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese di luglio 2016, ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100. Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.  
L'importo da versare dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.  
**CONTABILITÀ PRESSO TERZI:** lo stesso DPR n. 100/98 ha introdotto la facoltà – per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e ne abbiano dato comunicazione all'ufficio Iva nella dichiarazione relativa all'anno precedente – di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
- 22.08.16 ⇒ IVA – CONTRIBUENTI TRIMESTRALI:**  
scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al secondo trimestre (aprile-giugno 2016), ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100. Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo.
- 22.08.16 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI:**  
scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvigioni operate nel mese di luglio (cod. 1038 - 1040).  
L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.
- 22.08.16 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO:**  
scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese di luglio (cod. 1001 – 1002 – 1004 - 1012 – ecc).  
L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.
- 22.08.16 ⇒ ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF:**  
scade il termine, da parte del sostituto d'imposta, per il versamento tramite il mod. F24 della rata relativa all'addizionale regionale e comunale, nonché quelle relative all'anno 2016 per i lavoratori licenziati e/o liquidati nel mese precedente.  
L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.  
Codici tributo:  
- 3802 addizionale regionale  
- 3848 addizionale comunale. Saldo  
- 3847 addizionale comunale. Acconto 2016
- 22.08.16 ⇒ INPS – VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA:**  
scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 del contributo alla Gestione Separata Inps, sui compensi corrisposti nel mese di luglio ai percettori di reddito derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.
- 22.08.16 ⇒ INPS:**  
scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 dei contributi INPS del mese precedente.  
L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

**22.08.16 ⇒ INAIL – RATEAZIONE:**

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 della terza rata del premio INAIL (coefficiente da applicare al calcolo degli interessi: indice 0,00349041). Per coloro che usufruiscono del pagamento rateale in scadenza al 16 giugno 2016, il coefficiente da applicare è 0,00116986.

**25.08.16 ⇒ IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI – ELENCHI INTRASTAT MENSILI:**

scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:

- delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;
- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri relativi;
- per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile, al mese di **luglio 2016**.

La presentazione degli elenchi avviene con cadenza mensile; è prevista tuttavia la presentazione con cadenza trimestrale qualora, per ciascuna tipologia di operazioni, non sia superato il limite di 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti. Si vedano al riguardo il D.M. 22 febbraio 2010 e la Circ. Ag. Entrate n. 14/E del 18 marzo 2010.

**31.08.16 ⇒ I.V.A. - ADEMPIMENTI DI FINE MESE:**

**Fatture d'acquisto:** il termine per la registrazione delle fatture di acquisto è stabilito entro l'anno nella cui dichiarazione viene esercitato il diritto di detrazione della relativa imposta (comma 1 così reinserito dall'art. 4, comma 1, lett. a), del D.lgs. 2.9.97, n. 313 / decorr. 1.1.98). Quanto suddetto vale anche per le carte carburanti con Iva detraibile.

**Sedi secondarie:** per le operazioni effettuate mediante sedi secondarie o altre dipendenze che non vi provvedano direttamente, le operazioni di fatturazione, registrazione ed annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relative alle operazioni effettuate **nel mese precedente**, devono essere effettuate entro oggi da parte dell'impresa madre.

**Scambi intracomunitari - Autofatture:** scade il termine per l'emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente che non ha ricevuto, entro il mese precedente, la fattura relativa ad operazioni effettuate nel mese ancora precedente.

**Scheda carburanti - Rilevazione dei chilometri:** i soggetti che utilizzano i mezzi di trasporto nell'esercizio d'impresa devono rilevare - alla fine del mese o del trimestre - il numero dei chilometri (dal contachilometri del mezzo) da riportare nell'apposita scheda (mensile o trimestrale) carburanti.

Nota: **Acquisti agevolati:** i contribuenti che si avvalgono della facoltà di acquistare o importare beni e servizi senza il pagamento dell'imposta, non sono più tenuti all'obbligo di annotare entro oggi l'ammontare di riferimento delle esportazioni utilizzabili all'inizio del secondo mese precedente e quello degli acquisti e delle importazioni fatte nello stesso mese senza pagamento dell'imposta (art. 10 del Dpr 435/2001 – vedi ns. Apinotizie n. 3 del 14.02.02 – pagg. 6 e 7).

**31.08.16 ⇒ FASI:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al 3<sup>a</sup> trimestre 2016. L'importo deve essere arrotondato al centesimo di euro.